



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

C. 187

10/12
28/06/2016
Off. Fin.
Len

CC 2.18.2/813/2016/x
CC 2.6/180/2015/x

17:39 28 Giu 16 A0100B 000900

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N 810

collegato al Disegno di legge regionale n. 187 recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte"

ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento interno

Oggetto: Rivisitazione e ammodernamento del sistema di rilevazione delle presenze nelle strutture ricettive della Regione Piemonte

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premessi che

- le presenze dei clienti che alloggiano presso le strutture ricettive del Piemonte sono soggette a due tipi differenti di rilevazione, una con finalità statistiche, condotta dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed un'altra a fini di tutela della sicurezza pubblica sulla base delle disposizioni di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*);
- la prima rilevazione - che attualmente non prevede più la raccolta tramite modelli cartacei, in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 22 luglio 2011 - è denominata "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" e costituisce un'indagine totale, svolta dall'ISTAT con periodicità mensile allo scopo di raccogliere informazioni, per ciascun mese dell'anno e per ciascun comune, sugli arrivi e sulle presenze nelle strutture ricettive dei clienti residenti e non residenti in Italia, distinguendo gli uni in

base alla provincia e/o regione italiana di residenza e gli altri in base al Paese estero di residenza;

- unità di rilevazione sono gli esercizi ricettivi, classificati per categoria e per tipo di struttura in conformità alla normativa nazionale e regionale. I dati sul movimento giornaliero dei clienti, comunicati dagli esercenti delle strutture ricettive, vengono raccolti e riepilogati mensilmente, con dettaglio comunale, dagli Organi Intermedi che si occupano della rilevazione;
- la seconda rilevazione è effettuata sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 109 del citato Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che prevede che le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive (esercizi alberghieri e altre strutture, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, case, appartamenti per vacanze, camere in affitto e strutture di accoglienza non convenzionali) vengano trasmesse a cura dei gestori delle strutture stesse, entro le 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle Questure territorialmente competenti;

considerato che

- tale doppia segnalazione delle presenze, alla Questura e all'ISTAT, comporta un notevole dispendio di tempo da parte degli albergatori e dei titolari di B&B;
- soprattutto per quanto riguarda la rilevazione condotta dall'ISTAT si verificano numerosi casi di mancata trasmissione dei dati, per cui la rilevazione ne risulta alterata compromettendo il posizionamento dei luoghi turistici della nostra regione e la percezione stessa della loro crescita;

ritenuto che

- un sistema di segnalazione unico e semplificato potrebbe condurre ad una evidente e migliore accuratezza nella rilevazione dei flussi turistici con conseguente più efficace promozione dei territori;

sottolineato come

- altre Regioni italiane si siano già attivate in tal senso: ad esempio la Regione Emilia Romagna ha promosso la creazione del portale "Turismo4" che consente, attraverso l'utilizzo di apposite credenziali, di inviare, in modo telematico e quindi in tempo reale, i dati relativi al numero di persone ospitate in un dato periodo e alla loro provenienza e, in seguito, di salvare le informazioni inserite su un file da importare sull'apposito collegamento al sito della Polizia di Stato;

rilevato che

- l'articolo 5 del Disegno di legge regionale n. 187 prevede che la Regione Piemonte promuova la costituzione, mediante fusione e trasformazione dell'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte s.c.p.a. e di Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l., di un'Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo in Piemonte, denominata "DMO Turismo Piemonte";
- la creazione di un sistema di segnalazione unico, semplificato e più efficiente si colloca pienamente nell'ambito degli obiettivi di DMO Turismo Piemonte di cui all'articolo 6 del DDL n. 187, in particolare per quanto riguarda la gestione delle informazioni sull'evoluzione della domanda turistica, il coordinamento delle informazioni a livello regionale e la gestione del flusso dei dati da fornire all'Osservatorio del turismo;

IMPEGNA

la Giunta regionale del Piemonte

- a promuovere un percorso di ammodernamento e riorganizzazione del sistema di rilevazione del movimento clienti nelle strutture ricettive, attraverso un portale dedicato dalla facile fruizione, affinché Osservatorio del turismo, gestito da DMO Turismo Piemonte, possa avere una base di dati reali al fine di analizzare la

situazione dell'offerta, l'andamento e l'evoluzione della domanda e dei flussi attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati;

- a sollecitare, parallelamente, il Governo ed il Parlamento affinché siano attuate le modifiche normative atte a realizzare il necessario adeguamento delle disposizioni del TULPS prevedendo una migliore integrazione su base nazionale tra le esigenze statistiche e di pubblica sicurezza connesse alla rilevazione delle presenze turistiche.

Torino, 28 giugno 2016

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).